



Decreto n° 0203 / Pres.

Trieste, 1 ottobre 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4/2005, CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI, LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI LE STESSE POSSONO OPERARE E L'AMMONTARE DELL'IMPEGNO MASSIMO ASSUMIBILE DAL FONDO CON IL LORO RILASCIO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 AGOSTO 2009, N. 224.

Firmato da:


DEBORA SERRACCHIANI

in data 01/10/2015

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 01/10/2015



Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 12 bis, commi da 3 a 14, che ha tra l'altro autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito FRIE) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, il Fondo regionale di garanzia per le PMI, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera b), secondo il quale, fino all'attivazione nell'ambito del FRIE della Sezione per le garanzie, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 2009, n. 0224/Pres, con il quale è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Visto la deliberazione n. 1797 di data 18 settembre 2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -